



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

IL DIRETTORE GENERALE

Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Procedura di selezione per la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la normativa in tema di codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) ed in particolare l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”*, ed in particolare la tabella 13 riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n.178 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il D.M. del 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 n. 288, nonché il D.M. del 18 aprile 2025, n. 180158, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025, al n. 737, con i quali sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale e i relativi compiti e attribuzioni;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 20 febbraio 2026, n. 85510, registrata all’Ufficio centrale di Bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dr.ssa Simona Angelini, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 23 febbraio 2024, al n. 114 e alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2026, n. 95646, registrata all’Ufficio centrale di Bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2026;

VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

VISTO l’articolo 3 della legge 194/2015 che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

VISTO, in particolare, il comma 4, dell’articolo 3, della legge 194/2015 che prevede che “*le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell’Anagrafe*”;

VISTO il decreto 18 gennaio 2018, n. 1862 con il quale sono state disciplinate le “*Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

VISTI i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare le risorse genetiche locali vegetali e animali a rischio di estinzione o di erosione genetica pubblicate alla pagina web del Masaf <https://www.masaf.gov.it/agrobiodiversita/anagrafe>;

VISTO in particolare l'articolo 10 della legge n. 194/2015 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00;

CONSIDERATO che il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194/2015, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2019 n. 11213 che stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 194/2015;

VISTO l'articolo 8 della legge 194/2015 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 11213/2019, il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare ha il compito di individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 194/2015;

CONSIDERATO che il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale n. 11213/2019, può sostenere, attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento all'articolo 4 "*Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 7 "*Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 12 "*Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 13 "*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 14 "*Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" e all'articolo 15 "*Iniziative presso le scuole*";



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 11213/2019, i soggetti realizzatori delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti pubblici territoriali, anche per il tramite delle proprie strutture tecnico-operative;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale n. 11213/2019 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, adotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le opportune procedure al fine di dare attuazione alle azioni prioritarie individuate dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale n. 11213/2019, le azioni destinate alle attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 7, 12, 13, 14 e 15, realizzate direttamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ovvero dalle Regioni ed Amministrazioni dello Stato, saranno realizzate attraverso una delle forme previste dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale n. 11213/2019 non sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo Rurale o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico;

VISTA la nota dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 1695 del 6 febbraio 2024, con la quale ha trasmesso il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, inerente l'interpretazione e l'applicazione all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha sancito il venir meno, a decorrere dall'anno 2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista dalle leggi di settore;

SENTITO il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nella riunione del 18 marzo 2026, che ha definito prioritario destinare le risorse disponibili del Fondo EPR 2025 e Fondi 2026, alle azioni correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 sulla base di progetti presentati dalle Regioni;

CONSIDERATO che le azioni di cui agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 permettono di coinvolgere un notevole numero di agricoltori e allevatori e hanno una notevole ricaduta sul territorio;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

RAVVISATA la disponibilità finanziaria a valere sul Capitolo n. 7460 recante “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” – EPR 2025 e Fondi 2026 per € 670.800,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’emanazione di un avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione delle azioni di cui agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 della legge 1° dicembre 2015, n. 194;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. È indetta una procedura per la selezione e la concessione di contributi a sostegno delle attività correlate o propedeutiche previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento all’articolo 4 “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 12 “Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 13 “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 14 “Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e all’articolo 15 “Iniziativa presso le scuole”.

2. L’avviso è finalizzato a incrementare la conoscenza sull’agrobiodiversità, attraverso iniziative che vedono coinvolti agricoltori e allevatori, enti pubblici territoriali, enti di ricerca, comunità locali e scuole dei territori interessati, che mirano al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali, agli usi e alle tradizioni, all’erogazione di servizi e all’attivazione di sistemi, rivolti anche al potenziamento turistico dei territori rurali.

Articolo 2

Soggetti attuatori

1. Possono presentare la domanda di contributo per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, articolo 1 del presente avviso, le Regioni.

2. Le Regioni possono realizzare le attività previste all’articolo 1, comma 1, attraverso le proprie strutture operative o attraverso una delle forme previste dalla legge.

Articolo 3

Azioni ammissibili

1. Il contributo, di cui al presente avviso, può essere concesso a progetti finalizzati alla realizzazione delle seguenti azioni:

- a) attività strettamente correlate o propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 4 della legge n. 194/2015;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

- b) attività legate all'istituzione e/o all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 194/2015;
- c) attività correlate all'istituzione delle "Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", comprese le attività di studio e descrizione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, in attuazione dell'articolo 13, della legge n. 194/2015;
- d) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015;
- e) attivazione di iniziative presso le scuole, di cui all'articolo 15 della legge n. 194/2015.

2. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto interministeriale del 6 novembre 2019, n. 11213 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze non sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo Rurale o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

Articolo 4

Disponibilità finanziarie

- 1. L'importo totale delle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ai progetti di cui all'articolo 3 è pari ad € 670.800,00.
- 2. Il contributo concedibile per ciascun progetto, nel limite massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile, non potrà essere superiore a € 44.720,00, per ciascuna Regione.
- 3. I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 8, comma 5.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità dei progetti

- 1. Ai fini della loro ammissibilità, i progetti presentati debbono rispettare i parametri di seguito indicati:
 - a) ciascuna Regione può presentare un solo progetto;
 - b) ogni progetto deve prevedere la realizzazione di almeno due azioni fra quelle indicate all'articolo 3, comma 1, del presente avviso, con obbligo di prevedere la realizzazione dell'azione d) del citato articolo 3, inerente l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015. Qualora l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" sia stata già programmata con altre risorse, devono essere realizzate almeno due azioni tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e e), di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
 - c) la proposta progettuale dovrà essere costituita da:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

c.1 analisi di contesto dalla quale risultino in modo inequivocabile i fabbisogni del territorio (anche dell'intera Regione) che possono essere soddisfatti dai risultati finali del progetto presentato, motivando la necessità dell'attivazione dell'azione/delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente avviso;

c.2 relazione illustrativa delle attività per le quali si richiede il contributo;

c.3 durata e cronoprogramma dettagliato delle attività;

c.4 piano finanziario dettagliato in singole voci di spesa;

c.5 per i progetti che prevedono l'attuazione delle azioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente articolo 3, comma 1, un elenco delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali interessate dal progetto.

Le azioni devono interessare almeno una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale a rischio di estinzione o erosione genetica riconosciuta formalmente ai sensi della normativa vigente, o per la quale sia stata richiesta l'iscrizione all'Anagrafe nazionale, o sia stata inserita di diritto nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 194/2015, o sia stata iscritta all'Anagrafe nazionale ai sensi del decreto 18 gennaio 2018, n. 1862. In quest'ultimo caso deve/devono essere espressamente indicato/i il/i decreto/i con cui la/le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, è/sono stata/e iscritta/e all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;

c.6. al fine di evitare la perdita di biodiversità di interesse agroalimentare, in attesa dell'emanazione del decreto che disciplina le modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche microbiche, per questo tipo di risorse si prescinde dai requisiti “a rischio di estinzione o erosione genetica” o “inserite nell'Anagrafe nazionale di diritto o ai sensi del decreto 18 gennaio 2018, n. 1862”.

2. La durata massima consentita per la realizzazione del progetto non potrà essere superiore a 24 mesi con avvio delle attività a partire dal 1° gennaio 2027 e conclusione delle stesse non oltre il 31 dicembre 2028. La rendicontazione dettagliata del progetto dovrà essere trasmessa al Masaf entro il 30 aprile 2029.

3. La proposta progettuale deve prevedere il coinvolgimento di almeno 5 agricoltori e/o allevatori anche ai sensi del Codice civile per ogni azione di cui al precedente articolo 3, attivata dal progetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 194/2015 e, ove previsto, per la realizzazione delle attività, almeno un soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Articolo 6

Ammissibilità dei costi

1. I costi ammissibili sono riportati nell'allegato 1 al presente avviso.
2. Non sono ammissibili i costi del personale interno della Regione.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. La proposta di progetto, completa delle informazioni riportate al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), dovrà essere trasmessa con apposita nota, entro e non oltre le ore 24:00 del 60° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Masaf, utilizzando il modello allegato (allegato 2) solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.disr@pec.masaf.gov.it Tale trasmissione deve essere effettuata da postazione PEC istituzionale della Regione e dovrà riportare il seguente oggetto: **Avviso pubblico art. 10 legge 194/2015 - ANNO 2026.**
2. Non saranno accettate proposte progettuali pervenute oltre la data e l'orario sopraindicati e con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1. Fanno fede la data e l'orario di partenza della PEC.
3. Sia la proposta progettuale che la nota di trasmissione devono essere firmate digitalmente ai sensi del CAD.

Articolo 8

Iter istruttorio, determinazione, concessione ed erogazione del contributo

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione dei progetti presentati, è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dello sviluppo rurale.
2. La Commissione di cui al comma 1, verifica, preliminarmente, i seguenti requisiti:
 - a) ricevibilità: rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, di cui all'articolo 7 del presente avviso;
 - b) ammissibilità: presenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'articolo 5 del presente avviso.

Nel caso di mancanza dei suddetti requisiti il progetto non è ammesso alla successiva fase di valutazione ed è, quindi, escluso dal contributo. Per i progetti che presentano i requisiti di accesso, la Commissione procede alla valutazione secondo i parametri riportati nell'allegato 3 del presente avviso.

La Commissione, tramite l'Ufficio DISR III, qualora ritenuto necessario, può chiedere di:

- riorientare alcuni obiettivi;
- eliminare, integrare o specificare alcune attività;
- apportare modifiche al piano finanziario.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

3. Sono idonei i progetti che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
4. Al termine della valutazione, la Commissione redige la graduatoria provvisoria di merito e la trasmette all'Ufficio DISR III.
5. Il Ministero, a conclusione dell'iter procedurale di valutazione dei progetti, pubblica la graduatoria definitiva ai fini della concessione del contributo e dell'erogazione dell'anticipo.
6. Le Regioni, i cui progetti risultano idonei al contributo, sono tenute a comunicare il codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) all'ufficio competente del Masaf.
7. Il contributo è concesso con apposito decreto direttoriale.
8. L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: il 50% a titolo di anticipo dopo la registrazione da parte dell'Organo di controllo del decreto di concessione; il rimanente 50% a saldo previa presentazione della richiesta di liquidazione del contributo concesso, comprensiva di una relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell'attività.
9. La richiesta di liquidazione finale (allegato 4) dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata agli allegati 1 e 5 nonché dal "Riepilogo delle spese sostenute" (allegato 6) e dal "Rendiconto analitico" (allegato 7).
10. La valutazione tecnico-amministrativa delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali sarà effettuata da un'apposita Commissione ministeriale istituita a tale scopo.
11. All'esito positivo di tale istruttoria, si provvede all'erogazione del contributo spettante a ciascuna Regione.

Articolo 9

Varianti, spese ammissibili e proroghe

1. Le eventuali variazioni tra le singole voci di costo previste dal progetto, se in misura inferiore o uguale al 10%, sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva al Ministero e possono essere inserite direttamente nel rendiconto finale. In caso di variazioni in misura superiore al 10% degli importi approvati per le voci di spesa (sia da incrementare che da ridurre), le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero e da esso formalmente autorizzate e potranno essere ammesse a rendiconto solo quelle effettuate successivamente all'autorizzazione del Ministero.
2. È possibile presentare una sola variante al progetto ammesso a contributo. Tale richiesta deve pervenire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste almeno 120 giorni prima della data prevista per la conclusione del progetto.
3. Non sono ammesse proroghe per i progetti che riportano come data di scadenza delle attività il 31 dicembre 2028.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

4. È consentita la richiesta di una sola proroga per i progetti di durata inferiore ai 24 mesi a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso, la proroga, ove concessa, non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del Masaf fermo restando che le attività progettuali dovranno concludersi entro e non oltre la data indicata al comma 3, ovvero, entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 10

Imposta sul valore aggiunto

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 11

Motivi di esclusione

1. Non sono ammessi e sono esclusi dal contributo:

- a) i progetti presentati con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- b) i progetti inviati successivamente al termine fissato, di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) i progetti non coerenti con le Azioni di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
- d) i progetti che non posseggano i requisiti di ammissibilità, previsti all'articolo 5 del presente avviso;
- e) i progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 70 punti.

Articolo 12

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, con provvedimento del Direttore generale dello sviluppo rurale, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro il termine indicato all'articolo 5, comma 2 del presente Avviso;
- c) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- d) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
- e) reiterate situazioni di violazione delle condizioni di concessione del contributo.

Articolo 13

Responsabilità dei proponenti

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alle procedure, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso contributi finanziari.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Ministero.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio DISR III del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella sezione Gare e nella pagina web <https://www.masaf.gov.it/agrobiodiversita/progetti>

Il presente avviso è trasmesso al competente Organo di controllo e pertanto l'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva verifica e al successivo riscontro da parte del suddetto Organo.

Il Direttore Generale
Simona Angelini